

## SERVIZIO STATUTO E REGOLAMENTI

- Decreto n.1070    Regolamento per la liquidazione di indennità e compensi ai componenti delle Commissioni Giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.
- Prot. n. 19024    Titolo I - Classe 3

### IL RETTORE

- Visto il Decreto del 25.10.1999 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.254 del 28.10.1999;
- Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico rispettivamente del 05.09.2000 e 12.09.2000, relative all'approvazione del Regolamento per la liquidazione di indennità e compensi ai componenti delle Commissioni Giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione delle professioni;

### D E C R E T A

Viene emanato il Regolamento di Ateneo per la liquidazione di indennità e compensi ai componenti delle Commissioni Giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

Il predetto Regolamento, che è parte integrante del presente decreto, entra in vigore dalla data del decreto stesso.

Padova, 30 aprile 2001

IL RETTORE  
Prof. Giovanni Marchesini

## REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DI INDENNITA' E COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI

**Art. 1** - A decorrere dalle sessioni dell'anno 1999, ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni è corrisposto un compenso fisso, al lordo delle ritenute di legge, di £.800.000 (ottocentomilalire), maggiorato del 20% per i presidenti.

Il predetto compenso è aumentato di £. 2.500 (duemilacinquecento) per ogni prova scritta corretta e di £. 2.500 (duemilacinquecento) per ogni candidato esaminato alle prove orali.

Al commissario regolarmente convocato e che ha partecipato alla sola riunione preliminare viene corrisposto un compenso di £. 100.000 (centomila) lorde.

I compensi di cui al comma precedente sono automaticamente aggiornati in relazione al tasso programmato di inflazione. Gli importi sono arrotondati per eccesso alle mille lire.

**Art. 2** - Ai componenti ed ai presidenti, anche estranei alle pubbliche amministrazioni con sedi di servizio o di residenza diverse da quelle in cui si svolgono gli esami è dovuto il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti. A decorrere dal 1° settembre 2000 trova applicazione il Regolamento per le missioni dell'Università di Padova emanato con D.R. n. 1348 del 5 luglio 2000.

**Art. 3** - Ai componenti delle commissioni di vigilanza alle prove scritte ed alle prove pratiche è corrisposto, per ogni giornata in cui sono impegnati e per tutta la durata di ciascuna prova, un gettone onnicomprensivo di presenza di £.100.000 (centomila) lorde.

**Art. 4** - Al responsabile del procedimento, cui sono affidate le operazioni di segreteria di ciascuna Commissione, è corrisposto un compenso onnicomprensivo pari al 50% di quello corrisposto ai commissari.

**Art. 5** - Ai membri aggregati, ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti, i compensi di cui all'articolo 1 sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute cui hanno partecipato, agli elaborati corretti e alle prove orali effettuate.

**Art. 6** - Ai sensi del Decreto 15 ottobre 1999 ( G.U. n.254 del 28.10.1999) gli oneri di cui al presente regolamento gravano sull'apposito capitolo del Bilancio Universitario.

**Art. 7** - Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sull'Albo ufficiale dell'Università.